



pag. 1/1

## Clausola di mediazione

### **Art. \_\_\_\_ Clausola di mediazione**

Ai sensi del D.Lgs 28/2010, art. 5, *sexies*, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto o ad esso comunque ricollegate, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, saranno obbligatoriamente sottoposte al preventivo tentativo di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione Concomedia S.r.l. - iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 137 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione - in base al regolamento di mediazione vigente. Per comune volontà delle parti, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, di qualunque tipologia e natura, anche se proposta in via monitoria, e non trovano applicazione le deroghe previste dal comma 5 dell'art.5, D. Lgs. 28/10. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet [www.concomedia.it](http://www.concomedia.it)